



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Cap.98030

Città Metropolitana di Messina

Piazza Aldo Moro, 29

ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 31/10/2023

OGGETTO: Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata – Nuovo calendario settimanale di raccolta

IL SINDACO

PREMESSO

che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni dall'art. 198, ha disposto che gli stessi enti, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano, tra l'altro, le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;

RICHIAMATO, in proposito, l'art. 4, commi 1, 3 e 4, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, n. 2/Rif. del 28/02/2018, che obbliga i Sindaci dei Comuni siciliani che entro il 31 marzo 2018 non raggiungono le percentuali di raccolta differenziata minima del 65%, ad attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, al fine di registrare, allo scadere del 31 maggio 2018, un valore pari ad almeno il 35% di raccolta differenziata, così come previsto dall'art. 2, comma 8, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 3/Rif. del 08/03/2018;

RILEVATO che, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuti da destinare allo smaltimento finale e raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e dalle sopra richiamate Ordinanze del Presidente della Regione, si rende necessario ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, riducendo all'origine le quantità di rifiuti prodotti attraverso il riciclo delle materie utili;

DATO ATTO che è obiettivo primario dell'Amministrazione comunale quello di migliorare, in termini di efficienza e di recupero, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché di tutelare il decoro dell'abitato salvaguardando gli interessi pubblici connessi alla tutela ambientale, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di trattamento, garantendo la salute dei cittadini mediante l'eliminazione di qualsivoglia inconveniente di natura igienico sanitario che possa derivare da una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

PRESO ATTO che alla raccolta differenziata con la modalità "Porta a Porta" si provvederà per le varie tipologie di rifiuto secondo il calendario allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte

integrante e sostanziale, tenendo conto che le frazioni di rifiuto dovranno essere depositate in luogo accessibile davanti alle proprie abitazioni o ai propri locali, in orario compreso **tra le ore 22:00** del giorno antecedente e **le ore 06:00** del giorno previsto;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, per rispondere alle superiori esigenze, di adottare un apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze, domestiche e no, nelle more dell'adozione di un regolamento comunale che disciplini compiutamente tutte le fasi di raccolta e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché la raccolta differenziata;

RAVVISATA la propria competenza in materia, ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", che agli artt. 255 e 256, individua le sanzioni da applicarsi in caso di violazione del divieto di abbandono indiscriminato di rifiuti;

VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione siciliana n. 2/Rif. del 28/02/2018 e n. 3/Rif. del 08/03/2018, nonché l'Ordinanza n. 04/Rif. del 07/06/2018 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A TUTTI I SOGGETTI RESIDENTI

(produttori di rifiuti ivi compresi gli operatori economico produttivi)

ART. 1

1. **È vietato** l'abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
2. **È vietata** l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

La violazione delle disposizioni di cui ai predetti commi è punita, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 300,00 ad € 3.000,00**.

Se l'abbandono riguarda **rifiuti pericolosi**, la sanzione amministrativa è aumentata del doppio.

I Titolari di Imprese o Responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, sono puniti, ai sensi dell'art. 256, con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se si tratta di rifiuti non

pericolosi, o con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se si tratta di rifiuti pericolosi.

ART. 2

Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori dovrà avvenire in base alle modalità previste nella presente Ordinanza e nel rispetto del Calendario allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

ART. 3

Il divieto di conferire le frazioni dei rifiuti oggetto del sistema di raccolta domiciliare "Porta a Porta" con modalità diverse rispetto a quelle stabilite nella presente Ordinanza e nel Calendario allegato alla stessa, garantendo che gli stessi dovranno essere depositati davanti la propria abitazione **soltanto all'interno di adeguati contenitori**, al fine di evitare la proliferazione di insetti e roditori, nonché per evitare l'imbrattamento del suolo pubblico tramite la dispersione dei liquidi maleodoranti che costituiscono parte del rifiuto organico, **TUTTI I GIORNI, ad esclusione delle Domeniche e dei Festivi infrasettimanali, dalle ore 22:00 sino alle ore 06:00**, precisando che a ritiro ultimato dei rifiuti, i contenitori dovranno **essere rimossi** dalla sede stradale.

ART. 5

Il divieto di conferire o abbandonare sul suolo pubblico materiali inerti (sabbia vulcanica, materiali di risulta ecc...), specificando che gli stessi dovranno essere conferiti a cura ed a spese dei cittadini presso discarica autorizzata.

ART. 6

Il divieto di gettare rifiuti di qualsiasi genere nelle fonti nei corsi d'acqua e nei torrenti.

ART. 7

Il divieto di conferire rifiuti ingombranti presso gli spazi pubblici antistanti le proprie abitazioni (nei marciapiedi o slarghi) senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio preposto alla raccolta dei suddetti rifiuti.

ART. 8

A tutti gli **operatori commerciali** (artigiani, commercianti a posto fisso e su aree pubbliche) **di tenere sgombero** e stabilmente **pulito** da qualsiasi rifiuto lo spazio antistante e circostante la loro attività e collocare ogni tipologia di rifiuto all'interno dei contenitori forniti.

ART. 9

È fatto divieto assoluto di depositare e/o esporre qualsiasi tipo di rifiuto in **sacchi neri o comunque non trasparenti**, tali da impedire alla ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed al personale preposto alla vigilanza, la verifica del corretto conferimento.

ART. 10

È fatto divieto assoluto di utilizzare sacchi e/o sacchetti differenti da quelli biodegradabili per il conferimento della frazione organica.

ART. 11

Sono vietate, altresì, tutte le prescrizioni elencate nell'art. 15 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

ART. 12

Le violazioni della presente Ordinanza, salvo quanto previsto dall'art. 1 della stessa, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, da un minimo di € **25,00** ad un massimo di € **500,00**, salvo espressa determinazione dell'Ente in deroga, in relazione al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689.

DEMANDA

Agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio, al Settore Ecologia U.T.C. e alla SRR il controllo dell'esatta esecuzione delle norme previste nella presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile Ricorso al TAR entro 60 giorni o in via alternativa Ricorso al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo on line del Comune, nonché mediante pubblici avvisi;

che dalla data della presente Ordinanza, ogni altra disposizione in precedenza emanata ed il cui contenuto si ponga con essa in contrasto, è da considerarsi revocata;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ✓ Alla Ditta Responsabile della Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (a mezzo PEC);
- ✓ Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri (a mezzo PEC).

Dalla Residenza Municipale, lì 31.10.2023

IL SINDACO
Dott. Nunzio Sparta



Firmato digitalmente da
SPARTA' NUNZIO
C=IT